CAMERA DEI DEPUTATI N. 3138

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIPPO

Istituzione del Parco archeologico culturale di Tuscolo

Presentata il 12 ottobre 2026

Onorevoli Colleghi ! – L'area di Tuscolo costituisce un patrimonio di straordinario valore per la storia, la cultura e il paesaggio dei Castelli Romani. L'area dell'antica *Tusculum*, le testimonianze medievali, le ville tuscolane e il contesto naturale circostante richiedono una strategia unitaria di conservazione, ricerca e fruizione pubblica.

La presente proposta di legge riprende l'intento del progetto di legge a prima firma del senatore Bruno Astorre (Atto Senato n. 30 della XIX legislatura), a cui si è associato successivamente il progetto di legge presentato dal senatore Francesco Boccia (Atto Senato n. 1114).

L'istituzione del Parco archeologico culturale di Tuscolo si innesta sulle attività già svolte dalla comunità montana dei Castelli Romani e Prenestini, ente proprietario dell'area archeologica, e dagli altri soggetti istituzionali e scientifici coinvolti. Non si parte, quindi, da un sito privo di gestione: si costruisce un quadro stabile di cooperazione, capace di collegare il nucleo archeologico al patrimonio storico e paesaggistico del territorio.

Il Parco è configurato come sistema integrato di beni e attività culturali. La presente proposta di legge non istituisce un nuovo ente pubblico né modifica la proprietà dei beni. La tutela resta affidata alle amministrazioni competenti, mentre la valorizzazione è organizzata mediante un accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È salvaguardato il ruolo della regione Lazio, degli enti locali e del Parco regionale dei Castelli Romani.

Particolare attenzione è riservata all'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva del Parco, alla ricerca archeologica e alla sostenibilità della sua fruizione, alla collaborazione con le scuole. La connessione delle ville tuscolane con il Parco è realizzata attraverso accordi che rispettano i diritti dei proprietari e le destinazioni d'uso compatibili con la tutela.

L'articolo 1 istituisce il Parco e ne definisce le finalità. L'articolo 2 ne disciplina l'ambito territoriale e le modalità di individuazione dei beni interessati. L'articolo 3 regola la cooperazione istituzionale, demandando al Ministero della cultura e alle amministrazioni pubbliche interessate la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 4 prevede che l'accordo di valorizzazione e coordinamento comprenda un programma triennale di valorizzazione, soggetto ad aggiornamento annuale. L'articolo 5 disciplina le attività educative e scientifiche. L'articolo 6 salvaguarda la normativa di tutela. L'articolo 7 assicura il monitoraggio sullo stato di attuazione del programma triennale di valorizzazione. L'articolo 8 reca infine le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e finalità)

1. È istituito il Parco archeologico culturale di Tuscolo, di seguito denominato « Parco », quale sistema integrato di beni e attività finalizzato alla conservazione, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, architettonico e paesaggistico del territorio tuscolano, nel rispetto degli articoli 101, comma 2, lettera *e)*, 111 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Parco promuove la ricerca scientifica, la fruizione pubblica del suo patrimonio, anche da parte delle persone con disabilità, l'educazione al patrimonio e lo sviluppo di forme di turismo culturale e ambientale sostenibile, compatibili con le esigenze di tutela del suo patrimonio, nel quadro delle politiche di sviluppo del territorio dei Castelli Romani.

3. L'istituzione del Parco non comporta la costituzione di un nuovo ente pubblico, il trasferimento della proprietà o della disponibilità dei beni né la modifica delle competenze delle amministrazioni preposte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Art. 2.

(Ambito territoriale e beni interessati)

1. Il nucleo archeologico del Parco comprende l'area archeologica dell'antica città di *Tusculum* e le relative pertinenze, con particolare riferimento alla rocca, al foro, al teatro, al santuario extraurbano, alla via dei sepolcri, all'anfiteatro e alle ulteriori testimonianze archeologiche documentate.

2. Al nucleo di cui al comma 1 possono essere connessi, mediante gli accordi di cui all'articolo 3, i beni culturali e paesaggistici del territorio tuscolano, compresi i com-

plessi di Villa Mondragone, Villa Aldobrandini, Villa Falconieri, Villa Parisi, Villa Lancellotti e Villa Tuscolana.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti territoriali interessati nonché, per quanto attiene ai beni di proprietà privata, i rispettivi proprietari, sono individuati il perimetro del nucleo archeologico e i relativi beni di proprietà pubblica nonché i beni di proprietà privata connessi. Il decreto è corredato dalla relativa documentazione cartografica e dalla ricognizione dei regimi proprietari e di tutela dei beni interessati.

4. I beni di proprietà privata funzionalmente connessi al Parco sono integrati nel sistema di fruizione e valorizzazione del Parco stesso subordinatamente all'adesione dei rispettivi proprietari mediante accordi che disciplinano le condizioni di partecipazione e di fruizione pubblica. L'individuazione dei beni ai sensi del comma 3 non costituisce, di per sé, imposizione di nuovi vincoli culturali, paesaggistici o urbanistici.

Art. 3.

(Accordi di valorizzazione e coordinamento)

1. Entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura promuove la stipulazione di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio con la regione Lazio, la città metropolitana di Roma Capitale, i comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri e Monte Porzio Catone, l'ente titolare delle funzioni già esercitate dalla comunità montana dei Castelli Romani e Prenestini, per quanto di competenza, e l'ente gestore del Parco regionale dei Castelli Romani.

2. L'accordo definisce gli obiettivi comuni, le responsabilità dei soggetti partecipanti, le modalità di coordinamento delle attività e dei servizi e i rapporti con i proprietari e gli altri soggetti aderenti. L'accordo individua, tra le amministrazioni partecipanti e previo assenso delle medesime,

il soggetto responsabile del coordinamento operativo, che provvede ai relativi adempimenti avvalendosi delle strutture esistenti.

3. L'accordo assicura la continuità delle attività di gestione e delle convenzioni in essere e disciplina il loro coordinamento nel rispetto della normativa vigente. La gestione dei servizi è effettuata nelle forme previste dall'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. Il coordinamento di cui al comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi organi con oneri a carico della finanza pubblica. Ai soggetti che partecipano alle attività di coordinamento non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

(Programma triennale di valorizzazione)

1. L'accordo di cui all'articolo 3 prevede l'adozione di un programma triennale di valorizzazione, soggetto ad aggiornamento annuale, approvato congiuntamente dai soggetti partecipanti secondo le modalità stabilite dal medesimo accordo.

2. Il programma individua:

a) le priorità di conservazione e manutenzione programmata;

b) le attività di ricerca scientifica e documentazione;

c) i percorsi di visita e i collegamenti tra i beni;

d) gli interventi per l'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva;

e) i servizi informativi e digitali e le modalità coordinate di prenotazione e bigliettazione;

f) le attività educative e culturali;

g) le misure per la sostenibilità ambientale e la gestione dei flussi di visitatori.

3. Per ciascuna attività sono indicati il soggetto responsabile, il cronoprogramma, i costi previsti, le risorse disponibili e gli

indicatori di risultato. Nel programma sono inserite esclusivamente le attività realizzabili nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

4. Le attività di spettacolo e gli eventi all'interno del Parco sono programmati nel rispetto della capacità dei luoghi, delle esigenze di conservazione dei beni e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

(Ricerca ed educazione al patrimonio)

1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 4, i soggetti partecipanti possono stipulare convenzioni con università, istituzioni di ricerca e istituzioni scolastiche per lo studio del patrimonio tuscolano, la formazione e l'educazione al patrimonio, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le attività promuovono la partecipazione delle persone con disabilità, dei giovani e delle comunità locali, anche attraverso strumenti di comunicazione accessibili e percorsi didattici adeguati alle diverse esigenze.

3. Le ricerche archeologiche e le relative pubblicazioni sono realizzate nel rispetto delle competenze del Ministero della cultura e delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 6.

(Tutela e raccordo con la pianificazione)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di aree naturali protette, di governo del territorio e di protezione dell'ambiente, nonché le competenze delle amministrazioni e degli enti preposti.

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, e l'accordo di cui all'articolo 3 assicurano la coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale e con gli strumenti di pianificazione del Parco regionale dei Castelli Romani. La presente legge non introduce deroghe ai vincoli, ai divieti e ai procedimenti autorizzativi vigenti.

Art. 7.

(Monitoraggio e trasparenza)

1. Il soggetto responsabile del coordinamento operativo individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, predispone annualmente, sulla base dei dati già disponibili presso le amministrazioni partecipanti all'accordo, una relazione sull'attuazione del programma di cui all'articolo 4, relativamente all'impiego delle risorse, alle condizioni di conservazione, all'accessibilità e alla fruizione dei beni.

2. La relazione è pubblicata nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni partecipanti e trasmessa al Ministero della cultura, che la invia alle Camere.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Gli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 4 sono realizzati esclusivamente nei limiti delle risorse già destinate alle finalità di tutela, fruizione e valorizzazione nell'ambito dei bilanci dei soggetti partecipanti, senza pregiudicare le obbligazioni già assunte, nonché delle risorse dell'Unione europea disponibili nel rispetto delle relative disposizioni, dei proventi derivanti dalla gestione dei servizi e dei contributi privati legittimamente acquisiti. L'accordo di cui all'articolo 3 non può porre a carico delle amministrazioni obbligazioni finanziarie eccedenti le risorse disponibili a legislazione vigente.



19PDL0218000